



BANDO FSA 2022 CONTRIBUTI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2021 - FSA covid4

E' indetto il bando, di cui alla DRG 9 agosto 2022, n. 1005, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2021 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Il presente Bando è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. **1061** del 6.10.2022

Il contratto di affitto, relativo all'anno 2021, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2021.

E' ammessa la presentazione di un'unica richiesta di contributo per il sostegno all'affitto per lo stesso nucleo familiare risultante dalla dichiarazione ISEE.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede – che ha titolo a condurre l'alloggio, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

- A) Sia residente nel Comune di Schio;
- B) Occupi o abbia occupato, nell'anno 2021, l'alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della legge n. 431/98;
- C) Presenti una attestazione ISEE ordinaria (come previsto dalla DGR n. 1005/2022) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e variazioni) da cui risulti un ISEE non superiore a 20.000,00;
- D) I canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- E) Se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
- F) Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
- G) Non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. n. 16/2018.

2. Esclusione.

Sono esclusi i nuclei famigliari:

- A) Titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione:
 - a) su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, la cui somma dei valori catastali ai fini Irpef rapportati alle rispettive quote di possesso sia superiore a € 27.239,16;
oppure
 - b) su almeno un alloggio la cui quota di possesso complessiva, ottenuta sommando le singole quote di possesso dei componenti del nucleo familiare, sia pari o superiore al 50%.

In entrambi i casi sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite;

- B) Qualora il contratto di locazione sia stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado;
- C) Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% e l'ISEEfsa sia superiore ad euro 10.000,00;
- D) Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune valutati bisognosi;
- E) Il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.C.);
- F) Qualora l'alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.D);
- G) Assegnatari, sia al momento della domanda che nell'anno 2021, di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ater, del Comune o di altri Enti il cui l'assegnazione e/o canone è determinato in funzione del reddito della situazione economica familiare;
- H) Il cui canone sostenibile sia superiore al canone integrato (vedi punto 5.A).

3. Altri vincoli e limiti.

- A) In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B) La domanda è ammissibile per i mesi, nell'anno 2021 per i quali:
 - erano soddisfatti i requisiti elencati ai punti 1B, 1D;
 - non ricorrevano i motivi di esclusione indicati al punto 2B;
- C) Non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni 2021 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione;
- D) Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse. Ai fini dell'individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come "componente aggiuntivo" (allegato 2 DPCM 159/2013).

4. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEEfsa).

Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di contributi per l'affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio, numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se tale affitto è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato al netto della detrazione per l'affitto. La detrazione per l'affitto ammessa vale in funzione dell'affitto contrattuale annuo, del numero di figli conviventi e della capienza dell'ISR (reddito).

Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio possono avere un ISEE sostanzialmente diverso in funzione della diversa detrazione per l'affitto ammessa.

Per calcolare l'affitto sostenibile è necessario quindi ricalcolare l'ISEE al netto della detrazione per l'affitto, in modo che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti e situazione economica familiare (reddito e patrimonio) siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- A) ISE (Indicatore Situazione Economica);
- B) ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- C) ISEfsa . Si aggiunge all'ISE la detrazione dell'affitto goduta.
- D) ISEEfsa = ISEfsa / Scala di equivalenza

5. Calcolo dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- A) Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEEfsa fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEEfsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Il reddito da utilizzare per il calcolo del canone sostenibile è rappresentato dall'ISEEfsa;
- B) Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2021. Il canone non sostenibile è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sostenibile. L'importo ammesso a riparto è il canone non sostenibile con un massimo di € 3.000,00;
- C) Qualora l'affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:
 - a) con numero di componenti superiore a 5;
 - b) composte esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2021;
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 10.000,00 euro;
- D) la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, quella netta si ottiene riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente le famiglie più deboli definite alla precedente lettera C sia l'esclusione prevista al punto 2.F che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano.
- E) qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato;
- F) infine, l'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEEfsa. Fino a 6.000,00 viene considerato al 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiori;
- G) infine l'importo ammesso a riparto sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell'anno.

6. Modalità di erogazione del contributo.

A. Le domande idonee saranno ordinate per importo ammesso a riparto e numero di componenti (graduatoria).

B. Si calcolerà ricorsivamente il rapporto fra le disponibilità del Fondo Regionale e la sommatoria degli importi ammessi a riparto delle domande idonee, escludendo le domande in coda fino a far sì che l'importo minimo spettante sia non inferiore a 300 euro come previsto dalla DRG n. 1005/2022 per rendere significativo il contributo erogato.

C. Il contributo effettivo potrà essere maggiorato in base al cofinanziamento comunale disponibile e ridotto delle detrazioni per i contributi e le detrazioni fiscali per l'affitto non cumulabili già ottenuti dal richiedente, oppure per insufficiente cofinanziamento da parte del Comune.

D. Il contributo non è cumulabile con la detrazione per l'affitto goduta in sede di dichiarazione dei redditi anno 2021 (730-UNICO 2021 reddito 2020) per la quota affitto del reddito di cittadinanza erogato dall'INPS (l'INPS terrà conto del contributo FSA ricevuto dal percettore della quota affitto del Reddito di Cittadinanza) e altri contributi per l'affitto erogati da Regione e Comune.

E. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.

F. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, l'importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.

G. I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione saranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

7. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 10 OTTOBRE 2022 al giorno 8 NOVEMBRE 2022 con le seguenti modalità:

1. presentando direttamente la domanda cartacea al Qui Sociale – Servizio Casa, previo appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ai numeri 0445691290-691410; il funzionario incaricato provvederà al caricamento della domanda FSA 2022 in tempo reale nel portale welfare.gov;

2. cartacea con l'invio a mezzo raccomandata R.R., pec;

N.B. Nel caso di invio a mezzo posta, la richiesta, con tutti gli eventuali (è consigliabile allegarli) allegati, deve PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO entro il 8/11/2022;

3. on line (cioè tramite smartphone, tablet, o personal computer, accedendo all'indirizzo https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html).

8. Modalità di presentazione delle domande.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinaria o aver presentato almeno una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU). La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU), se non già presentata, può essere compilata presso qualunque CAF o presentata autonomamente sul sito dell'INPS. **Il nucleo familiare della DSU deve essere quello esistente al momento della presentazione della domanda. La DSU va presentata entro il 29.10.2022** per essere certi di ottenere l'attestazione ISEE da parte dell'INPS entro la scadenza del bando. Se presentata dopo tale termine l'attestazione potrebbe non essere prodotta e la domanda potrebbe risultare incompleta e quindi non ammessa.

Le domande potranno essere presentate con la seguente modalità:

- A) recapitate a mezzo raccomandata R.R. (debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità) all'indirizzo: **Comune di Schio Servizio Casa Via F.lli Pasini, 33. L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande pervenute all'Ufficio Protocollo dopo la scadenza del bando (8/11/2022).** Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte.
- B) recapitate (debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia/scansione di documento d'identità in corso di validità) a mezzo pec all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.it. In questo caso farà fede la data e l'orario della ricevuta di consegna del server risultante dalla pec; anche in questo caso il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte.

- C) presentando direttamente la domanda cartacea al Qui Sociale – Servizio Casa, previo appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ai numeri 0445691290-691410; il funzionario incaricato provvederà al caricamento della domanda FSA 2022 in tempo reale nel portale welfare.gov;
- D) presentando autonomamente la domanda, tramite smartphone, tablet, o personal computer, accedendo all'indirizzo WEB https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html, seguendo le istruzioni ivi riportate.
- E) In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

9. Documentazione.

- A) Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.
- B) La domanda deve essere compilata dal richiedente e trasmessa, così come previsto al precedente punto 8 lettere A-B-C, via posta a mezzo Raccomandata R.R. o a mezzo pec o recapitata al Servizio Casa - Sportello Qui Sociale oppure con fissazione di un appuntamento (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00). La domanda deve essere debitamente sottoscritta e compilata in modo chiaro, corretto e ordinato allegando copia di documento d'identità in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, ne impediscano l'inserimento. È tuttavia opportuno e consigliato che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda in ogni sua parte in modo chiaro, ordinato e leggibile con il supporto della seguente documentazione:
 - a) eventuale fotocopia attestazione ISEE ordinaria;
 - b) fotocopia contratto/i di affitto con estremi di registrazione relativi ai periodi per i quali si chiede il contributo (anno 2021);
 - c) categorie catastali e superfici dell'alloggio (indicati nel contratto) occupato nell'ultimo mese dell'anno per il quale si chiede il contributo;
 - d) ammontare dei canoni anno 2021 (indicazione delle mensilità e importo mensile) e delle spese di riscaldamento e condominiali (se includono le spese di riscaldamento) anno 2021;
 - e) fotocopia eventuale 730-UNICO/2021 redditi anno 2020, per detrazioni all'affitto;
 - f) se il richiedente è cittadino extracomunitario, documento di soggiorno e se scaduto ricevuta della richiesta di rinnovo (OBBLIGATORIO);
 - g) fotocopia documento d'identità in corso di validità (OBBLIGATORIO).

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del MODULO DOMANDA disponibile sul sito del Comune di Schio www.comune.schio.vi.it o presso il Servizio Casa - Sportello Qui Sociale.

Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si rimanda alla DGR, in premessa citata, e/o a quei provvedimenti che dovessero essere emanati anche successivamente a sua integrazione e/o modifica.

10. Ricorsi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo **pretorio on line** del Comune o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza fissata al punto 7.

11. Controlli.

- A) L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B) Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

12. Privacy.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") si forniscono le seguenti informazioni:

- il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;

- il Responsabile della Protezione dei dati è l'avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), Vic.lo Abate della Piazza n. 8/c, e-mail: dporpd@comune.schio.vi.it;

- il delegato al trattamento è il dirigente del Settore 5, dott.ssa Paola Pezzin, via Pasini n. 33, Schio (VI), tel. 0445/691410, e-mail ufficio.casa@comune.schio.vi.it.

1. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all'esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.

2. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter valutare la sua istanza e il mancato conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di rilasciare quanto da lei richiesto:

- verranno trattati per lo svolgimento del procedimento amministrativo denominato FSA 2022 (relativi all'anno 2021)- FSA covid4 e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;

- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. In particolare è stata nominata Responsabile del trattamento dei dati l'azienda Clesius srl, incaricata da Regione Veneto, al procedimento FSA 2022 canoni 2021 – FSA covid4.

I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.

3. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso.

4. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

5. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

6. I dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it.

13. FSA-covid4.

Come previsto dalla DGR 9 agosto 2022, n. 1005, le domande FSA 2022 validamente presentate, anche se non idonee al contributo FSA, partecipano automaticamente alla concessione del contributo FSA-covid4.

Tale contributo ha la finalità di dare un aiuto a coloro che hanno subito una contrazione della loro situazione economica a causa dell'emergenza Covid19.

Oltre ai requisiti A, B, D, E, F, e G dell'art. 1 e le esclusioni A, B, e G dell'art. 2 e C e D dell'art. 3 previste per il FSA, puntualmente elencate nell'allegato A della DGR n. 1005/2022, sono idonei al contributo FSA-covid4 coloro che:

- A. Hanno presentato dichiarazione ISEE nell'anno 2021 (redditi anno 2019);
- B. Hanno presentato dichiarazione ISEE nell'anno 2022 (redditi anno 2020) con ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00;
- C. Presentano una diminuzione dell'ISEE ordinario 2022 rispetto all'ISEE ordinario 2021 non inferiore al 25%;
- D. Presentano una differenza fra ISEE ordinario 2021 e ISEE ordinario 2022 non inferiore a € 1.000,00.

14. Misura del contributo FSA-covid4.

Il contributo FSA-covid4 varia da € 300,00 a € 800,00 in base alla percentuale di diminuzione della situazione economica.

Il contributo è pari a € 800,00 per coloro che hanno subito una diminuzione uguale o minore al 60% e pari a € 300,00 per coloro che hanno subito una diminuzione del 25%. Se la diminuzione è compresa tra il 25% e il 60% l'importo del contributo è determinato in modo proporzionale alla diminuzione dei ISEE subita.

15. Graduatoria FSA-covid4.

Nel caso in cui la sommatoria dei contributi teorici delle domande ammissibili superi, a livello regionale, lo stanziamento di 3 milioni di euro previsto dalla DGR n. 1005/2022, le domande saranno liquidate in base alla graduatoria.

Il punteggio per la formazione della graduatoria è così calcolato:

$$\text{Punteggio} = (\text{ISEE 2021} - \text{ISEE 2022}) / \text{ISEE 2021} * 100.000$$

Il contributo sarà erogato scorrendo la graduatoria fino a esaurimento dello stanziamento.

A parità di punteggio sarà data priorità a:

- Nuclei familiari con più componenti;
- Nuclei familiari con disabili.

16. Liquidazione FSA-covid4.

Il contributo FSA-covid4 sarà liquidato sommandolo all'eventuale contributo FSA2022.

Schio, 6 ottobre 2022

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Pezzin)

Documento firmato digitalmente ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 – Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa